


Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio e Commissione	
96/C 81/01	Relazioni esterne — Accreditamenti	1
	Commissione	
96/C 81/02	ECU.....	5
96/C 81/03	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 4 al 8. 3. 1996.....	6
96/C 81/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni	8
96/C 81/05	Nomina dei membri per il quinto periodo d'attività del comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici	12
96/C 81/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.722 — Téneo/Merill Lynch/Bankers Trust) (1)	13



II *Atti preparatori***Commissione**

96/C 81/07	Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽¹⁾	14
------------	--	----


III *Informazioni***Commissione**

96/C 81/08	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	18
96/C 81/09	Gruppo europeo d'interesse economico — Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 — Costituzione	19
96/C 81/10	Studio sulla libera circolazione delle merci — Appalto aggiudicato	19
96/C 81/11	Acquisto di un veicolo fuoristrada blindato per pattuglie — Procedura ristretta	20
96/C 81/12	Revisione, manutenzione e sviluppo del vocabolario comune degli appalti (CPV) in tutte le lingue della Comunità europea — Contratto stipulato	21
96/C 81/13	Media II — Formazione (1996-2000) — Attuazione del programma di formazione per i professionisti dell'industria europea dei programmi audiovisivi — Invito a presentare proposte 2/96	22
96/C 81/14	Media II — Sviluppo e distribuzione (1996-2000) — Attuazione del programma di incoraggiamento allo sviluppo e alla distribuzione delle opere audiovisive europee — Invito a presentare proposte 3/96 — Sostegno allo sviluppo di progetti di produzione, allo sviluppo delle imprese di produzione e alla messa in rete delle imprese	23

Rettifiche

96/C 81/15	Phare — Attrezzatura informatica (GU n. C 54 del 23. 2. 1996, pag. 14)	24
------------	--	----

Avviso (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO E COMMISSIONE

Relazioni esterne — Accredamenti

(96/C 81/01)

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione hanno ricevuto S. E. l'ambasciatore Riaz Mohammad KHAN che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica islamica del Pakistan presso le Comunità europee (CE, CECA, CEEA) a datare dal 30 maggio 1995.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione hanno ricevuto S. E. l'ambasciatore Jaime Alvaro MOSCOSO BLANCO che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica di Bolivia presso le Comunità europee (CE, CECA, CEEA) a datare dal 30 maggio 1995.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione hanno ricevuto S. E. l'ambasciatore Hamid ABOUTALEBI che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica islamica dell'Iran presso le Comunità europee (CE, CECA, CEEA) a datare dal 30 maggio 1995.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione hanno ricevuto S. E. l'ambasciatore Albert PINTAT SANTOLARIA che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Principato d'Andorra presso le Comunità europee (CE, CECA, CEEA) a datare del 30 maggio 1995.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione hanno ricevuto S. E. l'ambasciatore Jigmi Yoeser THINLEY che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione del Regno del Bhutan presso le Comunità europee (CE, CECA, CEEA) a datare dal 1° giugno 1995.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione hanno ricevuto S. E. l'ambasciatore Tahar SIOUD che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della Rappresentanza (CE), capo della missione della Repubblica tunisina presso le Comunità europee (CECA, CEEA) a datare dal 1° giugno 1995.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione hanno ricevuto S. E. l'ambasciatore Poedji KOENTARSO che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica di Indonesia presso le Comunità europee (CE, CECA, CEEA) a datare dal 17 luglio 1995.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione hanno ricevuto S. E. l'ambasciatore Isaiah Z. CHABALA che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica della Zambia presso le Comunità europee (CE, CECA, CEEA) a datare dal 17 luglio 1995.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione hanno ricevuto S. E. l'ambasciatore Julie N. MPHANDE che ha presentato loro le credenziali che la accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica del Malawi presso le Comunità europee (CE, CECA, CEEA) a datare dal 17 luglio 1995.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione hanno ricevuto S. E. l'ambasciatore Levi M. LAKA che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione delle isole Salomone presso le Comunità europee (CE, CECA, CEEA) a datare dal 17 luglio 1995.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione hanno ricevuto S. E. Dato Seri Laila Jasa Awang MOHD DAUD che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione di Brunei Darussalam presso le Comunità europee (CE, CECA, CEEA) a datare dal 17 luglio 1995.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione hanno ricevuto S. E. l'ambasciatore Clara J. QUIÑONES che ha presentato loro le credenziali che la accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica dominicana presso la Comunità europea (CE) a datare dal 17 luglio 1995.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione hanno ricevuto S. E. l'ambasciatore Simbarashe MUMBENGEGWI che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica dello Zimbabwe presso le Comunità europee (CE, CECA, CEEA) a datare dal 17 luglio 1995.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione hanno ricevuto S. E. l'ambasciatore Tchinguiz ALTMATOV che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica Kirghisa presso le Comunità europee (CE, CECA, CEEA) a datare dal 17 luglio 1995.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione hanno ricevuto S. E. l'ambasciatore Philip M. MWANZIA che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di Capo della missione della Repubblica del Kenya presso le Comunità europee (CE, CECA, CEEA) a datare dal 5 ottobre 1995.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione hanno ricevuto S. E. l'ambasciatore Atsushi TOKINOYA che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione del Giappone presso le Comunità europee (CE, CECA, CEEA) a datare dal 5 ottobre 1995.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione hanno ricevuto S. E. l'ambasciatore José Antonio ARROSPIDE-DEL BUSTO che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica del Perù presso le Comunità europee (CE, CECA, CEEA) a datare dal 7 novembre 1995.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione hanno ricevuto S. E. l'ambasciatore Aurelio MBA OLO ANDEME che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica della Guinea equatoriale presso le Comunità europee (CE, CECA, CEEA) a datare dal 21 novembre 1995.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione hanno ricevuto S. E. l'ambasciatore Vilma RAMIREZ che ha presentato loro le credenziali che la accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica di Panama presso le Comunità europee (CE, CECA, CEEA) a datare dal 21 novembre 1995.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione hanno ricevuto S. E. l'ambasciatore Hamed Ahmed ELHOUDERI che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Jamahiriya araba libica socialista popolare presso le Comunità europee (CE, CECA, CEEA) a datare dal 21 novembre 1995.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione hanno ricevuto S. E. l'ambasciatore José Luis ROCHA che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione del Capo Verde presso le Comunità europee (CE, CECA, CEEA) a datare del 19 dicembre 1995.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione hanno ricevuto S. E. l'ambasciatore Gazem Abdel Khaleq AL AGHBARI che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica dello Yemen presso le Comunità europee (CE, CECA, CEEA) a datare dal 19 dicembre 1995.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione hanno ricevuto S. E. l'ambasciatore Michalis A. ATTALIDES che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di delegato permanente (CE), capo della missione della Repubblica di Cipro presso le Comunità europee (CECA, CEEA) a datare dal 19 dicembre 1995.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

COMMISSIONE

ECU (*)

18 marzo 1996

(96/C 81/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	38,8955	Marco finlandese	5,91363
Corona danese	7,31161	Corona svedese	8,63317
Marco tedesco	1,89218	Sterlina inglese	0,839971
Dracma greca	309,623	Dollaro USA	1,28432
Peseta spagnola	159,306	Dollaro canadese	1,74988
Franco francese	6,48194	Yen giapponese	136,035
Sterlina irlandese	0,814662	Franco svizzero	1,52512
Lira italiana	2009,30	Corona norvegese	8,23953
Fiorino olandese	2,11784	Corona islandese	85,0217
Scellino austriaco	13,3068	Dollaro australiano	1,66104
Scudo portoghese	195,922	Dollaro neozelandese	1,88593
		Rand sudafricano	5,04864

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
NEL PERIODO DAL 4 ALL'8. 3. 1996**

(96/C 81/03)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(96) 44	CB-CO-96-101-IT-C	Proposte della Commissione relative alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli e ad alcune misure connesse (1996/1997) — Volume III (Atti giuridici) (2)	1. 3. 1996	1. 3. 1996	106
COM(96) 70	CB-CO-96-077-IT-C	Relazione sulla messa in atto della cooperazione decentrata	1. 3. 1996	4. 3. 1996	24
COM(96) 72	CB-CO-96-084-IT-C	Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul tasso d'utilizzo dei prestiti BEI destinati a progetti in A) paesi dell'Europa centrale ed orientale: Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Slovacchia, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania ed Albania (dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995) e B) paesi dell'Asia e dell'America latina che abbiano concluso un accordo di cooperazione con la Comunità (dal 23 febbraio 1995 al 22 agosto 1995)	1. 3. 1996	4. 3. 1996	7
COM(96) 74	CB-CO-96-086-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti, e il regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio, che stabilisce massimali tariffari e una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantità di riferimento per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e dei Territori occupati	1. 3. 1996	4. 3. 1996	13
COM(96) 83	CB-CO-96-091-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto	1. 3. 1996	4. 3. 1996	15
COM(96) 89	CB-CO-96-094-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio che sospende il regolamento (CEE) n. 990/93 e il regolamento (CE) n. 2471/94 e che abroga il regolamento (CE) n. 2472/94 e il regolamento (CE) n. 2815/95, relativi all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), le zone protette dalle Nazioni Unite nella Repubblica di Croazia e le zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache	1. 3. 1996	4. 3. 1996	5

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
		Progetto di decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in sede di Consiglio che sospende la decisione 93/235/CECA e abroga la decisione 95/510/CECA, relative all'interruzione delle relazioni economiche con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), le zone protette dalle Nazioni Unite nella Repubblica di Croazia e le zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache			
COM(96) 77	CB-CO-96-088-IT-C	Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità in materia di uguaglianza di trattamento tra uomini e donne ⁽²⁾	4. 3. 1996	6. 3. 1996	4
COM(96) 38	CB-CO-96-049-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla compilazione di un elenco indicativo non esauriente delle denominazioni dei prodotti agricoli e alimentari che si considerano divenute generiche, di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio	6. 3. 1996	8. 3. 1996	9
COM(96) 48	CB-CO-96-059-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92	6. 3. 1996	8. 3. 1996	23
COM(96) 78	CB-CO-96-087-IT-C	Comunicazione della Commissione sulle reti di sorveglianza delle malattie trasmissibili nella Comunità europea ⁽¹⁾ ⁽²⁾ Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità europea ⁽²⁾ ⁽³⁾	7. 3. 1996	8. 3. 1996	65
COM(96) 82	CB-CO-96-107-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽²⁾	6. 3. 1996	8. 3. 1996	11
COM(96) 103	CB-CO-96-111-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese	8. 3. 1996	8. 3. 1996	21

⁽¹⁾ Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

⁽²⁾ Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(96/C 81/04)

Data di approvazione: 5. 7. 1995

Stato membro: Paesi Bassi

Aiuto n.: N 47/95

Titolo: Aiuto per il miglioramento delle strutture dei macelli nel settore del pollame e tributo parafiscale a favore del Produktschap per le uova e il pollame

Obiettivo: Risanare i macelli per il settore del pollame grazie all'eliminazione dell'eccesso di capacità; il tributo parafiscale non viene riscosso in funzione del numero di capi macellati ma in funzione della capacità dei macelli

Base giuridica: Produktschap voor Pluimvee en Eieren:
— Verordening PPE — Fonds Vleeskuikenslachtsector
— Heffingsverordening PPE — Fonds Vleeskuikenslachtsector

Bilancio: 250 000 HFL (\pm 100 000 ECU) nel 1995

Intensità dell'aiuto: Fino al 100 % del valore delle capacità di macellazione che viene eliminata

Durata: Indeterminata

Condizioni: Nel prendere questa decisione la Commissione ha tenuto conto delle assicurazioni date dalle autorità olandesi sul fatto che:

- a) in nessun caso gli aiuti in questione verranno concessi in considerazione di difficoltà commerciali passate o presenti del beneficiario;
- b) nel determinare i pagamenti da effettuare a favore dei beneficiari si terrà conto unicamente degli effetti che le riduzioni di capacità imposte hanno su questi in termini di:
 - i) perdita netta di profitti e/o
 - ii) implicazioni a livello di costi sociali e/o
 - iii) perdita del valore capitale

Data di approvazione: 5. 7. 1995

Stato membro: Germania (Brandeburgo)

Aiuto n.: N 408/95

Titolo: Aiuto a favore dei servizi di consulenza

Obiettivo: Migliorare la gestione delle imprese

Base giuridica: Richtlinie zur Förderung der betriebswirtschaftlichen und produktionstechnischen Beratung landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Unternehmen durch Beratungsringe und Beratungszusammenschlüsse

Bilancio: 8 Mio di DM (\pm 4 Mio di ECU) all'anno

Intensità dell'aiuto: Fino al 90 % dei costi relativi a personale e materiale

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 12. 12. 1995

Stato membro: Spagna (Madrid)

Aiuto n.: N 278/95

Titolo: Aiuto a favore delle razze locali e delle associazioni di allevatori

Obiettivo: Recuperare le razze animali che rischiano l'estinzione o che presentano un interesse per la Spagna e potenziare le associazioni di allevatori

Base giuridica: Proyecto de Orden en relación al régimen de ayudas a las razas autóctonas y asociaciones ganaderas

Bilancio:

— 1995: 50 Mio di PTA (\pm 300 000 ECU)

— 1996: 60 Mio di PTA (\pm 380 000 ECU)

— 1997: 60 Mio di PTA (\pm 380 000 ECU)

Intensità dell'aiuto: Varia in funzione del tipo di aiuto

Durata: 1995-1999

Condizioni: Gli aiuti a favore dell'acquisto di animali femmine rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2328/91 e debbono essere oggetto di un esame nel quadro di detto regolamento

La Commissione si riserva di riconsiderare la propria posizione a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato in occasione dell'esame degli aiuti esistenti in materia di avviamento e sviluppo delle cooperative

Data di approvazione: 14. 12. 1995

Stato membro: Spagna (Estremadura)

Aiuto n.: N 330/95

Titolo: Aiuti a favore del settore del bestiame

Obiettivo: Migliorare l'organizzazione commerciale nel settore dell'allevamento estensivo in Estremadura

Base giuridica: Proyecto de decreto por el que se establece un sistema de ayudas para la mejora de la organización comercial en el sector de la ganadería extensiva en Extremadura

Bilancio:

— 1995: 135 Mio di PTA (\pm 700 000 ECU)

- 1996: 150 Mio di PTA (\pm 880 000 ECU)
- 1997: 150 Mio di PTA (\pm 880 000 ECU)
- 1998: 150 Mio di PTA (\pm 880 000 ECU)
- 1999: 135 Mio di PTA (\pm 700 000 ECU)

Intensità dell'aiuto: Varia in funzione del tipo di aiuto

Durata: 6 anni

Condizioni: Le autorità spagnole si impegnano a rispettare:

- la regolamentazione comunitaria nel settore dei prodotti lattieri (GU n. C 302 del 12. 11. 1987, pag. 4);
- la regolamentazione comunitaria nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio [lettere agli Stati membri 936/VI/72 dell'1. 2. 1972 e SG(77) D/3832 del 29. 3. 1977];
- in genere, i settori e le attività non compresi nell'allegato alla decisione 90/343/CEE della Commissione ed applicati per analogia in attuazione dell'articolo 92 del trattato (vedi GU n. C 189 del 12. 7. 1994 e GU n. C 71 del 23. 3. 1995);
- la regolamentazione degli aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli (GU n. C 302 del 12. 11. 1987)

Data di approvazione: 14. 12. 1995

Stato membro: Spagna (Galizia)

Aiuto n.: N 508/95

Titolo: Misure a favore delle colture per l'anno 1995

Obiettivo: Promuovere la difesa sanitaria delle colture, grazie alla realizzazione di programmi tecnici da parte di associazioni agricole

Base giuridica: Proyecto de Orden por el que se establecen ayudas para el desarrollo de programas de defensa sanitaria de los cultivos

Bilancio: 1995: 110 Mio di PTA (\pm 68 000 ECU)

Intensità dell'aiuto: Varia in funzione del tipo di aiuto

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 20. 12. 1995

Stato membro: Paesi Bassi

Aiuto n.: N 405/95

Titolo: Aiuti e tributi parafiscali nel settore dei tuberi-seme di patate

Obiettivo:

- Sistema di garanzia dei prezzi al fine di stabilizzare la produzione dei tuberi-seme di patate
- Promozione collettiva e azioni di ricerca di carattere generale e di divulgazione per migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei tuberi-seme di patate

Base giuridica:

- Heffingsverordening pootaardappelen 1995
- Verordening Heffingen Pootaardappelen 1994

Bilancio: Indeterminato

Intensità dell'aiuto: Fino al 100 %

Durata: Indeterminata

Condizioni: Le patate da consumo, pur rientrando nell'allegato II del trattato, non sono soggette ad un'organizzazione comune di mercato. Pertanto il trattato non prevede che la Commissione possa sollevare obiezioni nei confronti di aiuti nazionali per il settore in questione

Per quanto riguarda gli aiuti a favore della pubblicità, la Commissione ha tenuto conto dell'assicurazione data dalle autorità dei Paesi Bassi sul rispetto della regolamentazione relativa agli aiuti nazionali a favore della pubblicità per i prodotti agricoli ed i prodotti assimilati (GU n. C 302 del 12. 11. 1987, pag. 6)

Quanto all'aiuto a favore della ricerca applicata, la Commissione ha tenuto conto delle informazioni fornite dalle autorità olandesi sul fatto che la ricerca è realizzata nell'interesse generale del settore ed i risultati ottenuti saranno pubblicati

Data di approvazione: 20. 12. 1995

Stato membro: Spagna (Valencia)

Aiuto n.: N 598/95

Titolo: Misure a favore del settore agricolo per gli anni 1995-2000

Obiettivo: Potenziare il settore cooperativo

Base giuridica: Disposiciones por las que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al cooperativismo agrario valenciano para el periodo 1995-2000

Bilancio: Indeterminato

Intensità dell'aiuto: Varia in funzione del tipo di aiuto

Durata: 1995-2000

Condizioni: La Commissione si riserva di riesaminare gli aiuti a favore della costituzione di associazioni quando procederà, in virtù dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE, all'esame orizzontale degli aiuti di questo tipo esistenti negli Stati membri

Le autorità spagnole si impegnano a rispettare i limiti settoriali esistenti per gli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli

Data di approvazione: 20. 12. 1995

Stato membro: Germania (Baden-Württemberg)

Aiuto n.: N 737/95

Titolo: Programma ortorutticoli e viticoltura del Land Baden-Württemberg

Obiettivo: Tutelare l'ambiente, il paesaggio e la natura

Base giuridica: Programm zur Förderung umweltgerechter und den natürlichen Lebensraum schützender Produktionsverfahren im Gemüse-, Obst- und Weinbau

Bilancio:

- 1995: 166 Mio di DM (\pm 88 Mio di ECU)
- 1996: 181 Mio di DM (\pm 96 Mio di ECU)
- 1997: 187 Mio di DM (\pm 100 Mio di ECU)
- 1998: 187 Mio di DM (\pm 100 Mio di ECU)
- 1999: 187 Mio di DM (\pm 100 Mio di ECU)
- 2000: 187 Mio di DM (\pm 100 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Varia in funzione della misura, degli impegni assunti e delle perdite di reddito

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 20. 12. 1995

Stato membro: Paesi Bassi

Aiuto n.: N 766/95

Titolo: Aiuti e tributi parafiscali nel settore delle piante ornamentali

Obiettivo: Promozione collettiva nonché azioni di ricerca a carattere generale e di divulgazione per migliorare la produzione e la commercializzazione delle piante ornamentali

Base giuridica: Verordening PVS Vakheffing Bloemkwekerijprodukten 1976

Bilancio: Indeterminato

Intensità dell'aiuto: Fino al 100 %

Durata: Indeterminata

Condizioni: Per quanto riguarda gli aiuti a favore della pubblicità, la Commissione ha tenuto conto dell'assicurazione data dalle autorità dei Paesi Bassi sul rispetto della regolamentazione relativa agli aiuti nazionali a favore della pubblicità per i prodotti agricoli ed i prodotti assimilati (GU n. C 302 del 12. 11. 1987, pag. 6)

Quanto all'aiuto a favore della ricerca applicata, la Commissione ha tenuto conto delle informazioni fornite dalle autorità olandesi sul fatto che la ricerca è realizzata nell'interesse generale del settore ed i risultati ottenuti saranno pubblicati

Data di approvazione: 20. 12. 1995

Stato membro: Germania (Renania-Palatinato)

Aiuto n.: N 870/95 (¹)

Titolo: Premio di primo insediamento a favore dei giovani agricoltori (modifica di un aiuto esistente)

Obiettivo: Incoraggiare il primo insediamento dei giovani agricoltori

Base giuridica: Verwaltungsvorschrift über die Förderung von einzelbetrieblichen Investitionen in der Landwirtschaft

Bilancio:

- 1995: 0,26 Mio di DM (\pm 0,14 Mio di ECU)
- 1996: 0,5 Mio di DM (\pm 0,27 Mio di ECU)
- 1997: 0,5 Mio di DM (\pm 0,27 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Sovvenzione in conto capitale di 28 500 DM (\pm 15 000 ECU)

Durata: Indeterminata

(¹) Aiuti notificati ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato ma che, conformemente all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2328/91, non possono essere presi in esame con riguardo agli articoli 92 e 93.

Data di approvazione: 20. 12. 1995

Stato membro: Austria

Aiuto n.: N 920/95

Titolo: Misure a favore di metodi di produzione agricola compatibili con l'ambiente

Obiettivo: Applicazione degli obiettivi del regolamento (CEE) n. 2078/92

Base giuridica: Österreichisches Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft

Bilancio: (Inclusi i fondi del FEAOG)

- 1995: 4 390 Mio di ATS (\pm 335 Mio di ECU)
- 1996: 4 390 Mio di ATS (\pm 335 Mio di ECU)
- 1997: 4 390 Mio di ATS (\pm 335 Mio di ECU)
- 1998: 4 390 Mio di ATS (\pm 335 Mio di ECU)
- 1999: 4 390 Mio di ATS (\pm 335 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Varia in funzione del tipo di misura, degli impegni assunti e delle perdite di reddito

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 20. 12. 1995

Stato membro: Francia

Aiuto n.: NN 88/95 (ex N 89/95)

Titolo: Aiuti a favore del settore lattiero

- 1) miglioramento qualitativo dei formaggi
- 2) azioni di pubblicità e di promozione

Obiettivo:

- 1) Migliorare dal punto di vista sanitario i formaggi di latte crudo o trattato termicamente
- 2) Aumentare la notorietà della produzione francese di formaggio in Germania

Base giuridica: Décision du ministère de l'agriculture et de la pêche

Bilancio: Previsione globale di 20 Mio di FF (circa 3 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto:

- 1) Dal 30 al 50 % del costo effettivo delle azioni
- 2) Tetto del 50 % del costo di ogni azione

Condizioni: Nell'adottare questa decisione, la Commissione ha tenuto presente l'impegno delle autorità francesi a rispettare la regolamentazione comunitaria relativa alle azioni pubblicitarie e di promozione dei prodotti agricoli, inclusi gli aspetti a norma dell'articolo 30

Data di approvazione: 20. 12. 1995

Stato membro: Italia (Abruzzo)

Aiuto n.: NN 89/95

Titolo: Sovvenzioni per l'anno 1994 a favore delle organizzazioni professionali agricole e delle cooperative agricole

Obiettivo: Costi connessi con l'ampliamento dei compiti degli organismi beneficiari

Base giuridica: Legge regionale (Abruzzo) n. 12/95

Bilancio: 400 Mio di LIT (\pm 188 400 ECU)

Intensità dell'aiuto: 100 % dei costi supplementari

Durata: Una tantum

Condizioni: La Commissione si riserva di riesaminare gli aiuti a favore della costituzione di organizzazioni di produttori e delle loro associazioni quando, in virtù dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato, procederà all'esame orizzontale degli aiuti di questo tipo esistenti negli Stati membri

Data di approvazione: 20. 12. 1995

Stato membro: Italia (Sardegna)

Aiuto n.: NN 139/95

Titolo: Misure urgenti per la siccità 1995

Obiettivo: Compensare i danni provocati dalla siccità del 1995

Base giuridica: Legge regionale n. 16/95 e delibere della giunta regionale n. 35/3 dell'8. 8. 1995, n. 53/62 del 14. 11. 1995 e n. 54/58 del 21. 11. 1995

Bilancio: 677 000 Mio di LIT nel periodo 1995-2011 (\pm 318 Mio di ECU) compresi gli interventi per infrastrutture

Intensità dell'aiuto: Per la compensazione tetto del 100 %. Per gli investimenti (articolo 2 della legge) tetto del 75 % nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE e 35 % nelle altre zone

Durata: Una tantum; impegno finanziario ripartito su vent'anni

Condizioni: La Commissione si riserva di decidere in merito alla misura di cui all'articolo 4 della legge, per la quale le disposizioni d'applicazione saranno notificate a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato in una fase successiva

Nell'adottare la propria decisione la Commissione ha sennatamente tenuto conto delle seguenti condizioni e precisazioni, previste dalle succitate delibere della giunta regionale

Per quanto concerne gli aiuti a favore degli investimenti di cui all'articolo 2:

- l'intensità degli aiuti non supera il 35 % nelle zone non svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE;
- gli investimenti non comportano un aumento della produzione;
- gli aiuti vengono concessi unicamente per investimenti realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge

Per quanto concerne gli aiuti per il trasporto di cui all'articolo 3:

- la misura ha carattere di eccezionalità;
- è limitata a taluni prodotti (cereali foraggeri, fieno, paglia, foraggi in pellets) destinati all'alimentazione degli animali;
- è applicabile unicamente al trasporto di un contingente dei prodotti in questione corrispondente al fabbisogno nel periodo dal 1° marzo al 31 ottobre 1995

Per quanto concerne gli articoli 5 e 7:

- i beneficiari hanno subito una perdita minima del 35 % della produzione rispetto alla produzione normale calcolata sulla media del triennio precedente la siccità;
- il cumulo dei diversi aiuti non può dar luogo ad una compensazione eccessiva delle perdite

Per quanto concerne l'articolo 6:

- i soci delle cooperative beneficiarie soddisfano la prima delle due condizioni indicate per gli articoli 5 e 7;
- l'aiuto non può in alcun caso superare le perdite supplementari subite dai soci a causa dell'aumento dei costi fissi

Nomina dei membri per il quinto periodo d'attività del comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici

(96/C 81/05)

Il comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici è stato istituito con decisione 78/618/CEE della Commissione⁽¹⁾ del 28 giugno 1978; modificata dalla decisione 80/1084/CEE⁽²⁾ del 7 novembre 1980 e dalla decisione 88/241/CEE⁽³⁾ del 14 marzo 1988.

La Commissione ha deciso di nominare i seguenti membri, a decorrere dalla data della suddetta decisione fino al 30 ottobre 1997:

Esperti di alto livello degli Stati membri

Ecotossicologia

Prof. G. Persoone (B)
Prof. F. Bro-Rasmussen (DK)
Prof. P. Calow (UK)
Dr. Canton (NL)
Prof. L. Chambers (IRL)
Dr. Hoffmann (L)
Prof. J. Jouany (F)
Prof. Dr. W. Klein (D)
Prof. M. Scoullou (GR)
Prof. A. Silva-Fernandez (P)
Dr. J. V. Tarazona Lafarga (E)
Prof. M. Vighi (I)
Dr. Marja Luotola (SF)
Prof. Ingvar Brandt (S)
Prof. Gerhard Herndl (A)

Tossicologia

Dr. D. Lison (B)
Prof. O. Ladefoged (DK)
Prof. A. Dayan (UK)
Prof. De Mik (NL)
Dr. D. M. Pugh (IRL)
Prof. R. Wennig (L)
Prof. P. E. Fournier (F)
Prof. Forth (D)
Prof. S. A. Kyrtopoulos (GR)
Prof. J. Rueff (P)
Prof. Vilanova (E)
Prof. V. Foá (I)
Prof. Olavi Pelkonen (SF)
Prof. Agneta Oskarsson (S)
Prof. Klaus Turnheim (A)

⁽¹⁾ GU n. L 198 del 22. 7. 1978.

⁽²⁾ GU n. L 316 del 25. 11. 1980.

⁽³⁾ GU n. L 105 del 26. 4. 1988.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.722 — Téneo/Merill Lynch/Bankers Trust)

(96/C 81/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 12 marzo 1996 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione le imprese Téneo SA, Merill Lynch Europe PLC e Bankers Trust Foreign Investment Corporation acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo in comune di Andes Holding BV, che controlla il gruppo Aerolineas Argentinas.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Téneo: energia, trasporto aereo, settore aerospaziale, ingegneria e costruzione, alluminio, cellulosa, trasporto marittimo ecc. soprattutto in Spagna;
- Merill Lynch and Bankers Trust: servizi bancari e finanziari;
- Aerolineas Argentinas: trasporto aereo.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per telefax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.722 — Téneo/Merill Lynch/Bankers Trust, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾

(96/C 81/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(95) 720 def. — 94/0078(SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 18 gennaio 1996)

⁽¹⁾ GU n. C 130 del 12. 5. 1994, pag. 8.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Primo considerando

considerando che la valutazione ambientale prevista dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio⁽¹⁾ serve essenzialmente a fornire alle autorità competenti le informazioni adeguate che permettano di decidere su un determinato progetto con cognizione di causa per quanto riguarda i possibili effetti che esso può avere sull'ambiente; che pertanto essa rappresenta uno strumento fondamentale della politica ambientale quale definita all'articolo 130 R del trattato;

considerando che la valutazione ambientale prevista dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio⁽¹⁾ serve essenzialmente a fornire alle autorità competenti le informazioni adeguate che permettano di decidere su un determinato progetto con cognizione di causa per quanto riguarda i possibili effetti che esso può avere sull'ambiente; che pertanto essa rappresenta uno strumento fondamentale della politica ambientale quale definita all'articolo 130 R del trattato e del V programma comunitario di politica e d'azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile;

Secondo considerando

considerando che occorre garantire a livello comunitario un grado sufficiente di protezione dell'ambiente fissando un quadro generale di valutazione e criteri che consentano di stabilire quali progetti debbano essere sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale;

considerando che occorre garantire a livello comunitario un grado elevato di protezione dell'ambiente fissando un quadro generale di valutazione e criteri analoghi che consentano di stabilire quali progetti debbano essere sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale;

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Secondo considerando bis (nuovo)

considerando che, secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Dublino, l'azione della Comunità e degli Stati membri deve avere l'obiettivo di garantire ai cittadini il diritto a un ambiente pulito e salubre;

Terzo considerando

considerando che la relazione sull'applicazione della direttiva 85/337/CEE, adottata dalla Commissione il 2 aprile 1993, indica che esistono difficoltà nell'applicazione di tale direttiva, che è pertanto opportuno precisare talune disposizioni di questa direttiva al fine di ottenere dalla procedura di valutazione un maggior beneficio, senza tuttavia alterare la portata reale degli obblighi degli Stati membri derivanti dalla direttiva;

considerando che la relazione sull'applicazione della direttiva 85/337/CEE, adottata dalla Commissione il 2 aprile 1993, indica che esistono difficoltà nell'applicazione di tale direttiva, che è pertanto opportuno precisare talune disposizioni di questa direttiva al fine di ottenere dalla procedura di valutazione un maggior beneficio;

Quarto considerando

considerando che è comunque necessario prevedere disposizioni intese al miglioramento delle regole relative alla procedura di valutazione;

considerando che le esperienze maturate in sede di valutazione dell'impatto ambientale rendono necessario prevedere disposizioni intese al miglioramento delle regole relative alla procedura di valutazione;

Settimo considerando

considerando che talune di queste disposizioni rendono le norme della direttiva coerenti con la Convenzione sulla valutazione dell'impatto sull'ambiente in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), che la Comunità ha firmato contemporaneamente agli Stati membri il 25 febbraio 1991;

considerando che è necessario integrare nella presente direttiva i principi salienti della Convenzione sulla valutazione dell'impatto sull'ambiente in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), che la Comunità ha firmato contemporaneamente agli Stati membri il 25 febbraio 1991;

Articolo 1, punto 1a) (nuovo)

L'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, tra l'altro, per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione siano soggetti ad autorizzazione e formino oggetto di una valutazione del loro impatto.

Tali progetti vengono definiti all'articolo 4.»

Articolo 1, punto 1b) (nuovo)

L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

- gli esseri umani (per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la qualità della vita), la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- i beni materiali e il patrimonio culturale (compresi i monumenti e gli edifici storici ed altri edifici);
- l'interazione fra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino.»

Articolo 1, punto 4

4. All'articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso

4. Soppresso

Articolo 1, punto 8

2. Gli Stati membri interessati avviano consultazioni, per le quali sarà fissato un calendario appropriato, sui seguenti argomenti:

2. Gli Stati membri interessati avviano consultazioni e fissano un termine appropriato per la durata del periodo di consultazione sui seguenti argomenti:

Articolo 1, punto 10, ultimo paragrafo dell'articolo 9 (nuovo)

Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate relative alle informazioni di cui sopra:

Allegato: Punto 1

«3. a) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;

«3. a) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;

b) impianti destinati esclusivamente all'immagazzinamento definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi e impianti di immagazzinamento temporaneo centralizzato per i residui radioattivi e per gli elementi combustibili irradiati».

b) impianti destinati esclusivamente alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari, al trattamento di combustibili nucleari irradiati o altri residui radioattivi, all'immagazzinamento definitivo o temporaneo e/o all'eliminazione dei residui radioattivi o di combustibili nucleari irradiati;

b bis) smantellamento di centrali nucleari».

Allegato: Punto 3 bis (nuovo)

All'allegato I, il punto 9 è sostituito dal testo seguente:

«9. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti: incenerimento, trattamento chimico o discariche di rifiuti tossici e pericolosi, nonché impianti di incenerimento dei rifiuti industriali e domestici con una capacità superiore a 300 tonnellate al giorno».

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Allegato: Punto 3 ter (nuovo)

All'allegato I sono aggiunti i seguenti nuovi punti:

10. Lavori di estrazione di acque sotterranee il cui volume annuo sia uguale o superiore a 10 milioni di m³.
11. Opere per il travaso delle risorse idriche tra bacini fluviali.
12. Impianti per il trattamento delle acque reflue di capacità superiore all'equivalente di 300 000 abitanti ⁽¹⁾, inclusi gli impianti per la gestione e il trattamento dei fanghi.
13. Impianti per la produzione di idrocarburi in mare.
14. Dighe o altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole con capacità superiore a 100 hm³.
15. Installazioni di allevamento intensivo di pollame o suini con capacità superiore a:
 - 40 000 esemplari per il pollame;
 - 2 000 esemplari di suini con una produzione superiore a 30 kg, oppure
 - 750 esemplari per i suini.

Allegato: Punto 5 bis (nuovo)

All'allegato 2 i punti 2 e 3 sono completati con i seguenti nuovi punti:

2. Industria estrattiva

Estrazione di minerali mediante dragaggio marino

3. Industria energetica

Impianti su grande scala per la produzione di energia eolica (centrali eoliche).

Allegato: Punto 7

11. Altri progetti

- a) Piste permanenti per corse e prove di automobili e motociclette;
- e) immagazzinamento di rottami di ferro.

11. Altri progetti

- a) piste permanenti per corse e prove;
- e) immagazzinamento di rottami di ferro e di automobili fuori uso;
- j) teleferiche.

⁽¹⁾ Ai fini della presente direttiva, per equivalente a una data popolazione s'intende un carico organico biodegradabile che presenti una domanda biochimica di ossigeno pari a cinque giorni o a 60 g di ossigeno al giorno.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(96/C 81/08)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 25 luglio 1987, pagina 1)

6, 11, e 12 marzo 1996

Reglamento Decisione	Partita	Azione n.	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	Aggiudicatario	Prezzo di aggiudicazione (ECU/t)
Decisione Commissione del 28. 2. 1996	A	700/95	Angola	FMAI	3 688	DEST	Cer. Far. — Voghera (I) Lecureur — Paris (F)	435,75
	B	702/95	Angola	MAI	8 162	DEST		257,67
(CE) n. 329/96	A	579-584/95	Euronaid/...	LEPv	270	EMB	Besnier Bridel Alimentaire — Bourgbarré (F) Besnier Bridel Alimentaire — Bourgbarré (F)	1 633,00
	B	1830/94	Honduras	LEPv	630	DEST		1 746,00
Decisione Commissione del 7. 3. 1996	A	701/95	Angola	CBR/M/L	5 000	DEST	Euricom — Vercelli (I) Eurico Italia — Vercelli (I)	490,00
	B	1827-1829/94, 569+574/95	Euronaid/...	CBL	1 736	EMB		349,00
Decisione Commissione del 28. 2. 1996	A	699/95	Angola	HCOLZ	1 500	DEST	AOH — Utrecht (NL)	849,60
(CE) n. 339/96	A	687-689/95	WFP/...	HCOLZ	2 668	EMB	Cebag — Antwerpen (B) Agribetica — Sevilla (ES)	657,70
	B	722/95	WFP/Algeria	HTOUR	295	EMB		7 253,23

BLT: Frumento tenero
 FBLT: Farina di frumento tenero
 CBL: Riso lavorato a grani lunghi
 CBM: Riso lavorato a grani medi
 CBR: Riso lavorato a grani tondi
 BRI: Rotture di riso
 FHAF: Flocchi d'avena
 FROF: Formaggio fuso
 WSB: Miscela frumento-soja
 SUB: Zucchero
 ORG: Orzo
 SOR: Sorgho
 DUR: Frumento duro
 GDUR: Semolino di frumento duro
 MAI: Granturco

FMAI: Farina di granturco
 B: Burro
 GMAI: Semola di granturco
 SMAI: Semola di granturco
 LENP: Latte intero in polvere
 LDEP: Latte parzialmente scremato in polvere
 LEP: Latte scremato in polvere
 LEPv: Latte scremato in polvere vitaminizzato
 CT: Concentrato di pomodoro
 CM: Consere di sgombri
 BISC: Biscotti ad alto valore proteico
 BO: Butteroil
 HOLI: Olio d'oliva
 HCOLZ: Olio di colza raffinato
 HPALM: Olio di palma semiraffinato
 HTOUR: Olio di girasole raffinato

BPJ: Carni bovine in proprio succo
 CB: Corned beef
 COR: Uva secca di Corinto
 BABYF: Babyfood
 Lsub1: Latte di sostituzione per lattanti (fino a 6 mesi d'età)
 Lsub2: Latte di sostituzione per lattanti (dopo i 6 mesi d'età)
 PAL: Paste alimentari
 FEQ: Favette (*Vicia Faba Equina*)
 FABA: Fave (*Vicia Faba Major*)
 SAR: Sardine
 DEB: Reso porto di sbarco — franco banchina
 DEN: Reso porto di sbarco — ex-ship
 EMB: Reso porto d'imbarco
 DEST: Franco destino

GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO

Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 ⁽¹⁾ — Costituzione

(96/C 81/09)

- | | |
|--|---|
| <p>1. Denominazione del gruppo: Unico Banking Group EEIG</p> <p>2. Data d'immatricolazione del gruppo: 4. 3. 1996</p> <p>3. Luogo d'immatricolazione del gruppo:</p> <p>a) Stato membro: NL</p> <p>b) Località: Herengracht 386, NL-1016 CJ Amsterdam</p> | <p>4. Numero di registro del gruppo: 33.278060</p> <p>5. Pubblicazione(i):</p> <p>a) Titolo completo della pubblicazione: Nederlandse Staatscourant</p> <p>b) Nome e indirizzo dell'editore: NV SDU, Postbus 20014, NL-2500 GA 's-Gravenhage</p> <p>c) Data di pubblicazione: 3/1996</p> |
|--|---|

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.

Studio sulla libera circolazione delle merci

Appalto aggiudicato

(96/C 81/10)

- | | |
|---|---|
| <p>1. Ente appaltante: Commissione europea, direzione generale XV, mercato interno e servizi finanziari, unità B/2, libera circolazione delle merci: applicazione degli articoli da 30 a 36 del trattato CE ed eliminazione delle restrizioni agli scambi, CORT 10-02/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.</p> <p>2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta. Bando di gara XV/95/120/B.</p> <p>3. Categoria di servizi: Contratto di studio.</p> <p>4. Data di aggiudicazione dell'appalto: Appalto non aggiudicato.</p> <p>5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: Per memoria.</p> <p>6. Numero di offerte ricevute: Nessuna.</p> | <p>7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: Senza oggetto.</p> <p>8. Prezzo: Senza oggetto.</p> <p>9. Senza oggetto.</p> <p>10. Senza oggetto.</p> <p>11. Data di pubblicazione del bando di gara nella GUCE: 2. 8. 1995.</p> <p>12. Data di invio dell'avviso: 8. 3. 1996.</p> <p>13. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee: 8. 3. 1996.</p> <p>14. Senza oggetto.</p> |
|---|---|

Acquisto di un veicolo fuoristrada blindato per pattuglie

Procedura ristretta

(96/C 81/11)

1. **Ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, Centro comune di ricerca, (Euratom), Postfach 2340, D-76125 Karlsruhe.
Tel. (07-247) 95 10. Telefax (07-247) 95 15 90.
 - Pneumatici con elementi di soccorso.
 - Eventuali attrezzature straordinarie (impianto di spegnimento incendio, impianto di comunicazione, condizionamento d'aria, serbatoi anti-esplosione).
2. a) **Procedura di aggiudicazione:** Procedura ristretta ai sensi della direttiva 93/36/CEE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU N. L 199 del 9. 8. 1993).
Delle richieste supplementari potranno essere effettuate in funzione del veicolo proposto.
 - c) **Divisione in lotti:** Il contratto non è suddivisibile in lotti.
- b)
- c) **Forma dell'appalto:** Appalto pubblico di forniture.
3. a) **Luogo della consegna:** Istituto dei Transuranici, centro di ricerca di Karlsruhe, D-76344 Eggenstein, Leopoldshafen.
 - 4. **Termine di consegna:** Tre mesi dall'ordinativo.
 - 5.
 - 6. a) **Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione:** 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
 - b) **Indirizzo:** Vedi punto 1, sig. Bier.
 - c) **Lingua(e):** Una delle lingue della Comunità.
- b) **Oggetto dell'appalto:** Veicolo fuoristrada blindato, di serie, per pattuglie sul sito di ricerca.
Caratteristiche principali del veicolo, precisate nelle specifiche tecniche relative al bando di gara:
 - veicolo di base e blindatura di serie,
 - da 2 a 4 posti a sedere,
 - documento rilasciato da un ente di controllo ufficiale attestante che può essere rilasciato un permesso di circolazione,
 - all'occorrenza, attrezzatura conforme del veicolo di base in funzione del peso totale autorizzato in carico, con dei ricambi originali forniti dal fabbricante,
 - insieme del veicolo ricoperto di una blindatura anti-proiettile, secondo i progetti di norme europee.
 1. Finestrini, porte e chiusure con blindatura EN 1522-1-FB6-NS;
 2. Vetri blindati EN 1063-BR6-NS;
 3. Blindatura/controllo finestre, porte e chiusure EN 1523-1;
 - certificati di omologazione rilasciati da un'autorità competente richiesti per i materiali di blindatura e per l'insieme della costruzione.
 - 7. **Termine entro cui l'ente appaltante rivolgerà l'invito a presentare offerte:** Non appena verranno designate le imprese ritenute idonee a presentare offerta.
 - 8.
 - 9. **Condizioni minime che i candidati devono soddisfare:** I candidati dovranno provare:
 - di aver fornito veicoli analoghi (allegare le necessarie referenze).
 - di essere disponibili a voler contrarre una garanzia di almeno 5 anni per il materiale e le prestazioni riguardanti il veicolo di base, le attrezzature e la blindatura.
 - di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato o in qualsiasi situazione analoga risultante da una procedura simile secondo la legislazione in vigore nel paese di residenza, e che nessuna procedura di questo tipo è in atto nei loro confronti.
 - di aver adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi di previdenza sociale e delle imposte e tasse secondo le disposizioni legali del paese di residenza.

10. **Criteri di aggiudicazione:** Aggiudicazione all'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa. trattuali specifiche applicabili ai fornitori dell'istituto dei Transuranici.
- 11., 12. 14.
13. **Altre informazioni:** Gli inviti a presentare offerta conterranno un capitolato tecnico, le condizioni contrattuali generali applicabili ai contratti conclusi con il CCR (compresi i lavori) e le condizioni con-
15. **Data di spedizione del bando:** 7. 3. 1996.
16. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 7. 3. 1996.

Revisione, manutenzione e sviluppo del vocabolario comune degli appalti (CPV) in tutte le lingue della Comunità europea

Contratto stipulato

(96/C 81/12)

1. **Nome e indirizzo dell'ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale 'Mercato interno e servizi finanziari', unità XV/B/4 'appalti pubblici', ufficio C-100 0/95, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
2. **Procedura di aggiudicazione prescelta:** Procedura aperta.
3. **Categoria del servizio e descrizione:** Altri servizi commerciali n.a.c.
riferimento CPC n. 87909 (CPV 74.84.16.00).
4. **Data di aggiudicazione del contratto:** 29. 12. 1995.
5. **Criteri di aggiudicazione:** L'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della comprensione del lavoro da svolgere, della metodologia e del prezzo.
6. **Numero delle offerte ricevute:** 3.
7. **Nome e indirizzo del prestatore di servizi:** Euroscript srl, 14a, route de Longwy, L-8080 Helfent-Bertrange.
8. **Prezzo:** 171 800 ECU.
9. **L'offerta (massima/minima) considerata ai fini dell'aggiudicazione del contratto:** 480 000 ECU, 98 000 ECU.
10. **Se necessario, valore e quota del contratto che possono essere subappaltati a terzi:** Non applicabile.
11. **Altre informazioni:** Nessuna.
12. **Data di pubblicazione del bando di gara nel «Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee»:** 26. 8. 1995.
13. **Data d'invio dell'avviso di contratto stipulato:** 8. 3. 1996.
14. **Data di ricezione dell'avviso di contratto stipulato da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 8. 3. 1996.
15. **Nel caso di contratti relativi a servizi di cui all'allegato 1B della direttiva 92/50/CEE (appalti pubblici di servizi), accordo dell'amministrazione aggiudicatrice per la pubblicazione dell'avviso (articolo 16, paragrafo 3 della direttiva):** Non applicabile.

Media II — Formazione (1996-2000)**Attuazione del programma di formazione per i professionisti dell'industria europea dei programmi audiovisivi****Invito a presentare proposte 2/96**

(96/C 81/13)

1. Introduzione

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione del Consiglio in merito all'attuazione di un programma di formazione per i professionisti dell'industria europea dei programmi audiovisivi (Media II - Formazione 1996-2000), adottata dal Consiglio il 22 dicembre 1995 (95/564/CE), pubblicato sulla GUCE n. L 321 del 30 dicembre 1995.

Tra le azioni da attuare in applicazione alla suddetta decisione figura il miglioramento della formazione professionale, iniziale e in particolar modo permanente, dei professionisti dell'audiovisivo al fine di fornir loro le conoscenze e le competenze necessarie alla presa in considerazione del mercato europeo e degli altri mercati segnatamente nei seguenti settori:

- gestione economica e commerciale,
- utilizzo e sviluppo di nuove tecnologie per la produzione di programmi audiovisivi,
- tecniche di scrittura di sceneggiature.

2. Oggetto

Il presente invito a presentare proposte è rivolto agli operatori (istituti di formazione, imprese, ecc.) le cui attività contribuiscono alle azioni precitate. Esso indica come

procurarsi i documenti necessari per presentare una proposta in vista dell'ottenimento di un contributo finanziario comunitario per delle azioni di formazione, iniziale o permanente, nei settori interessati.

Il servizio della Commissione incaricato della gestione del presente invito a presentare proposte è l'unità Mezzi di comunicazione, della Direzione generale X, informazione, comunicazione, cultura e audiovisivo.

Gli operatori che intendono rispondere a questo invito a presentare proposte e ricevere il documento «Linee guida per presentare una proposta in vista dell'ottenimento di una sovvenzione comunitaria nel settore della formazione», devono inviare la loro richiesta via posta o tramite fax a:

Commissione europea, sig. Jacques Delmoly, capo unità, responsabile del programma Media, DG X/D/4, L 102 7/023, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 299 92 14.

La Commissione si impegna a inviare il documento citato entro i due giorni feriali seguenti la ricezione della richiesta.

Il termine ultimo per la consegna delle proposte all'indirizzo di cui sopra è il 28. 5. 1996.

Media II — Sviluppo e distribuzione (1996-2000)**Attuazione del programma di incoraggiamento allo sviluppo e alla distribuzione delle opere audiovisive europee****Invito a presentare proposte 3/96****Sostegno allo sviluppo di progetti di produzione, allo sviluppo delle imprese di produzione e alla messa in rete delle imprese**

(96/C 81/14)

1. Introduzione

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione del Consiglio in merito all'attuazione di un programma volto a incoraggiare lo sviluppo e la distribuzione delle opere audiovisive europee (Media II - Sviluppo e distribuzione 1996-2000), adottata dal Consiglio il 10 luglio 1995 (95/563/CE), pubblicata sulla GUCE n. L 321/33 del 30 dicembre 1995.

Tra le azioni da applicare della suddetta decisione figurano:

- la promozione dello sviluppo di progetti di produzione destinati al mercato, soprattutto europeo,
- l'incoraggiamento allo sviluppo delle imprese di produzione,
- la messa in rete delle imprese di produzione.

2. Oggetto

Il presente invito a presentare proposte è rivolto alle società di produzione indipendenti europee le cui attività contribuiscono agli obiettivi precitati. Esso indica come procurarsi i documenti necessari per presentare una proposta in vista dell'ottenimento di un contributo finanziario comunitario.

Il servizio della Commissione incaricato della gestione del presente invito a presentare proposte è l'unità Mezzi di comunicazione della Direzione generale X, informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo.

Le società europee che intendono rispondere a questo invito a presentare proposte e ricevere il documento «Linee guida per presentare una proposta in vista dell'ottenimento di un contributo finanziario nel settore dello sviluppo», devono inviare la loro richiesta via posta o tramite fax a:

Commissione europea, sig. Jacques Delmoly, capo unità, responsabile del programma Media, DG X/D/4, L 102 7/023, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 299 92 14.

La Commissione si impegna a inviare il documento citato entro i due giorni seguenti la ricezione della richiesta.

I termini ultimi per la consegna delle proposte all'indirizzo di cui sopra sono:

- 19. 4. 1996, per il sostegno alle piattaforme industriali,
- 30. 4. 1996, per il sostegno allo sviluppo di progetti di produzione,
- 31. 5. 1996, per il sostegno allo sviluppo delle imprese.

RETTIFICHE

Phare — Attrezzatura informatica

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 54 del 23. 2. 1996, pag. 14)

(96/C 81/15)

Ministry of Agriculture and Food, Romania, M. M. Purcaru, Director, Phare Programme Management Unit, attention: M. André Hernandez, Ministry of Agriculture and Food, 17, Blvd Carol I, Sector 3, RO-Bucarest

Telefax (40-1) 312 40 29.

anziché:

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il 15. 3. 1996 (10.00), ora locale.

I plichi verranno aperti in seduta pubblica il 15. 3. 1996 (14.00), ora locale.

leggi:

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il 15. 4. 1996 (10.00), ora locale.

I plichi verranno aperti in seduta pubblica il 15. 4. 1996 (14.00), ora locale.

**SECONDA FASE DELL'INTEGRAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO
SUI TESSILI E SULL'ABBIGLIAMENTO DELL'URUGUAY ROUND**

Consultazione delle parti interessate

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 8 dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento (ATA), il 1° gennaio 1998 la Comunità europea inserirà nel GATT 1994 prodotti corrispondenti almeno al 17 % del volume totale dei prodotti tessili e capi d'abbigliamento contemplati dall'ATA importati nel 1990. L'elenco di tali prodotti è riportato nell'allegato X del regolamento (CE) n. 3030/93 del Consiglio ⁽¹⁾.

I prodotti da inserire comprenderanno prodotti di ciascuno dei quattro gruppi seguenti: pettinati e filati, tessuti, prodotti tessili confezionati e capi d'abbigliamento. I prodotti saranno integrati sulla base delle voci del SA o per categorie.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 11 dell'ATA, i membri devono notificare nei dettagli i loro programmi di inclusione all'organo di controllo dei tessili almeno dodici mesi prima della loro entrata in vigore.

Alla luce di tali obblighi, la Commissione sta definendo la sua proposta relativa al programma di inclusione della Comunità europea. Si invitano pertanto tutte le parti interessate a presentare le loro opinioni sulla seconda fase di integrazione, per poter tenere debito conto di tutte le posizioni prima di sottoporre al Consiglio una proposta di regolamento.

Le osservazioni vanno inviate per iscritto entro il **30 aprile 1996** all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee
Attenzione Unità I.D.1, B-28 4/146
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1616/95 (GU n. L 154 del 5. 7. 1995, pag. 3).